



## FOGLIO INFORMATIVO (aggiornato al 12/04/2023)

Redatto ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 108/1996, del Titolo VI del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), del d.lgs. 141/2010, della Delibera del CICR del 4 marzo 2003, come modificata dal Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR, del 3 febbraio 2011 n. 117, del provvedimento di Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni, del Decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Presidente del CICR del 29/09/2016 n. 380, del Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72. Le informazioni pubblicizzate in questo FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile.

### SEZIONE 1

#### INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

##### **Più Mutui Casa Spa**

Sede Legale: Via Passerini, 2 - 20900 Monza  
Iscrizione OAM: N. M65 (<https://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-crediti>)  
Iscrizione IVASS Sezione E del Rui: E000252674 (<https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>)  
Numero di iscrizione nel Registro Imprese: 03287960961  
Capitale Sociale Euro 184.500,00 interamente versato  
Partita IVA/Codice fiscale: 03287960961  
Sede Operativa: Via C. Romani 2 - 20091 Bresso (MI)  
Telefono: 02/91.08.41.60 Fax: 02/61.42.04.34  
e-mail: [info@piumutuicasa.it](mailto:info@piumutuicasa.it) Pec: [piumutuicasa@pec.it](mailto:piumutuicasa@pec.it)

### SEZIONE 2

#### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- CARATTERISTICHE

È mediatore creditizio, ai sensi dell'art. 128-sexies, d.lgs. 385/1993 (c.d. TUB), il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediazione Creditizia è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art. 128 septies TUB ed ai loro dipendenti e collaboratori.

L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo (OAM - Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) previsto dall'articolo 128-undecies del TUB.

Il mediatore creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali.

Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti che ne possono compromettere l'indipendenza.

L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra attività di mediazione creditizia; L'attività di consulenza, pertanto, in quanto strumentale all'attività ex lege prevista per il mediatore creditizio di messa in relazione tra le parti, è da intendersi a tutti gli effetti inclusa nel servizio di mediazione.

Più Mutui Casa S.p.A., in qualità di mediatore creditizio, può agire con Banche e/o Intermediari Finanziari convenzionati o non convenzionati. In entrambi i casi il mediatore è tenuto al rispetto degli adempimenti in materia di Trasparenza di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 Luglio 2009 e successive modifiche. Il Cliente può individuare l'elenco completo delle Banche e/o Intermediari Finanziari convenzionati con Più Mutui Casa S.p.A. nella sezione "trasparenza" del sito internet, al seguente link: [www.piumutuicasa.it](http://www.piumutuicasa.it)





- **RISCHI**

La mediazione creditizia non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della Banca o di altro Intermediario Finanziario. Può accadere, quindi, di non riuscire a reperire sul mercato del credito una Banca o un Intermediario Finanziario disponibili a concedere il finanziamento in tutto o in parte al cliente che si rivolge al mediatore creditizio.

- **EVENTUALI SERVIZI ACCESSORI**

Gli eventuali servizi accessori offerti unitamente alla mediazione creditizia, anche se aventi carattere opzionale, sono i seguenti:

CONTRATTI DI ASSICURAZIONE

**SEZIONE 3**

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

- **PROVVIGIONI**

La provvigione massima dovuta dal Cliente, determinata attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia, è la seguente:

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA SUL VALORE EROGATO
Credito Ipotecario	4,00%
Credito al Consumo	0,00%

La provvigione corrisposta al mediatore creditizio viene inclusa dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge n.262/05.

- **PROVVIGIONI CESSIONE DEL QUINTO**

La provvigione massima spettante a Più Mutui Casa Spa da parte della Banca o dell'Intermediario Finanziario a seguito della liquidazione del finanziamento, sul prodotto cessione del quinto, è la seguente:

TIPOLOGIA DEL FINANZIAMENTO	PROVVIGIONE MASSIMA SULL'IMPORTO LORDO MUTUATO
Cessione del quinto	12,00%

Il compenso provvigionale relativo al prodotto cessione del quinto è determinabile all'atto di individuazione del finanziamento prescelto, nel limite massimo esposto nella tabella di cui sopra. Tale provvigione viene inclusa dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario eroganti nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo) secondo le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge n.262/05.

La provvigione come sopra determinata non verrà corrisposta direttamente dal cliente, ma verrà detratta dall'importo erogato al Cliente a titolo di finanziamento e verrà versata al Mediatore Creditizio dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario secondo le condizioni contrattuali in essere tra la Società e gli Istituti di Credito eroganti. Si specifica che, in relazione al prodotto cessione del quinto il Cliente non dovrà effettuare alcun versamento in favore della Società e/o dei suoi collaboratori.

Per i soli finanziamenti erogati da Istituti che aderiscono al Protocollo Assofin (il cui elenco è reperibile al seguente link <https://www.assofin.it>) la provvigione di mediazione sarà determinata nel rispetto del predetto Protocollo d'Intesa - stipulato con le Associazioni dei Consumatori partecipanti al tavolo "Associazioni Consumatori Assofin" su finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio/pensione e delegazioni di pagamento a cui l'Istituto di credito aderisce, pertanto in caso di rinnovo del prestito al Cliente su un finanziamento precedentemente concesso ed erogato, la provvigione massima applicabile da Più Mutui Casa S.p.A. verrà calcolata sulla differenza tra i) il capitale lordo mutuato del nuovo prestito e ii) il debito residuo del prestito che viene estinto (c.d. "delta montante").

- **COMMISSIONI E ALTRE SOMME A CARICO DELLA BANCA O INTERMEDIARIO FINANZIARIO**

L'importo di eventuali commissioni che la Banca o l'Istituto di Credito è tenuta a versare a Più Mutui Casa per l'attività svolta non è noto all'atto di consegna del presente Foglio Informativo.





In relazione a contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1 lettera g) del Testo Unico Bancario, l'importo delle eventuali commissioni spettanti al Mediatore Creditizio sarà comunicato al cliente nel modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".

L'eventuale compenso che il Mediatore dovesse ricevere dalla Banca o dall'Intermediario non può essere portato in detrazione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal cliente stesso.

#### • PENALI

Nel caso in cui il Cliente sia inadempiente o ritardi l'adempimento dei propri obblighi contrattuali non viene posta a suo carico, ex art. 1382 del C.C., alcuna penale, salvo, in caso di mediazione avente ad oggetto un mutuo, l'ipotesi prevista per violazione della esclusiva, nonché nell'ipotesi in cui il Cliente fornisca notizie e documentazione non corrispondenti al vero. In tal caso la penale sarà pari al 50% del valore della provvigione indicata nel contratto di mediazione ed immediatamente esigibile, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

#### • SPESE

Sono a carico del cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della Banca o dell'Intermediario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al finanziamento. Sono inoltre a carico del Cliente le eventuali spese connesse alla certificazione documentale, da corrispondere direttamente alla Società che eroga tale servizio.

Il cliente, indipendentemente dall'esito della richiesta di finanziamento, non è tenuto a rimborsare al mediatore creditizio, ex art. 1756 C.C., le spese sostenute dallo stesso in relazione allo svolgimento dell'incarico di mediazione ricevuto, nel caso di conferimento di incarico in esclusiva. È previsto il rimborso delle spese documentate nel caso di conferimento dell'incarico non in esclusiva, laddove l'affare non andasse a buon fine.

## SEZIONE 4

### CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE

#### • DURATA DEL CONTRATTO

Il Contratto di Mediazione creditizia ha durata di 6 mesi, con possibilità di rinnovo tacito per pari periodo una sola volta

#### • MODALITA' DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MEDIAZIONE CREDITIZIA

L'incarico di Mediazione Creditizia può essere conferito, a scelta del Cliente:

- in esclusiva
- non in esclusiva

#### • DIRITTI DEL CLIENTE

- 1) Il cliente ha diritto di avere a disposizione e di potere asportare, presso i locali del mediatore creditizio, presso i financial point Più Mutui Casa presenti sul territorio nazionale, attraverso il sito internet [www.piumutucasa.it](http://www.piumutucasa.it) o mediante le tecniche di comunicazione a distanza qualora in Mediatore se ne avvalga, copia dei seguenti documenti:
  - il presente FOGLIO INFORMATIVO
  - Guide di Banca d'Italia relative alle operazioni e servizi offerti dal Mediatore Creditizio
  - Guida Arbitro Bancario e Finanziario
  - Tassi effettivi globali medi aggiornati trimestralmente da Banca d'Italia
- 2) Nel caso di offerta fuori sede, il cliente ha diritto di ricevere, prima della stipulazione del contratto di mediazione creditizia, il presente FOGLIO INFORMATIVO, la Guida relativa all'operazione e servizio offerto dal Mediatore Creditizio, la Guida ABF, mediante invio di documento in formato stampabile, su supporto durevole o cartaceo, attestando su apposito modulo predisposto dal mediatore, l'avvenuta ricezione di tale documentazione
- 3) Nel caso in cui il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dai clienti per il successivo inoltrare all'ente erogante, il cliente ha diritto di ricevere dal mediatore, prima della stipulazione del contratto di finanziamento e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, copia della documentazione di trasparenza relativa all'operazione proposta dal soggetto erogante. In particolare: FOGLIO INFORMATIVO relativo all'operazione di finanziamento offerta dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario; la Guida relativa alla risoluzione stragiudiziale delle controversie denominata "ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO"; copia della Guida eventualmente prevista per il servizio offerto.
- 4) Il Cliente ha diritto di ricevere dal mediatore creditizio, nel caso di assenza di convenzione con la banca o l'intermediario, copia della Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario, della Guida se prevista per il servizio offerto





e del foglio informativo del prodotto offerto, acquisendo dai clienti apposita attestazione dell'avvenuta consegna da tenere agli atti.

- 5) Inoltre, nel caso in cui il prodotto offerto rientri nel "credito immobiliare ai consumatori" di cui al Titolo VI – Capo I-bis del TUB il Cliente ha diritto di ricevere il documento denominato "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato" (PIES). Nel caso in cui il prodotto offerto rientri nel "credito ai consumatori" di cui al Titolo VI – Capo II del TUB, l'Ente erogante consegna al cliente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" (c.d. SECCI, acronimo di Standard European Consumer Credit Information).
- 6) Il cliente ha diritto di ottenere, senza termini e condizioni, su espressa sua richiesta, copia completa del testo del contratto di mediazione creditizia idonea per la stipula che include un documento di sintesi riepilogativo delle principali condizioni. La consegna della copia non impegna le parti alla conclusione del contratto. Qualora il mediatore creditizio effettui la raccolta delle richieste di finanziamento firmate dalla clientela per il successivo inoltrare all'ente erogante, il diritto del cliente all'informativa precontrattuale si estende, con le stesse modalità, anche al contratto di finanziamento idoneo per la stipula con Banche e Intermediari Finanziari.
- 7) Il cliente ha diritto di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta che includa il documento di sintesi.
- 8) Il cliente ha diritto di recedere, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone semplice comunicazione scritta al mediatore creditizio presso il suo domicilio, e successivamente a tale data in qualsiasi momento della durata del contratto mediante semplice comunicazione scritta al mediatore presso il suo domicilio.
- 9) Il Cliente, nell'ambito dell'informativa di cui al D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016, ha diritto di ricevere informazioni circa l'esistenza e, se noto, l'importo di eventuali commissioni o altre somme che il finanziatore o terzi dovranno versare all'intermediario del credito per i servizi dallo stesso prestati in relazione al contratto di credito. A tal proposito il Mediatore Creditizio Più Mutui Casa dichiara di ricevere un compenso dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari con cui opera sulla base di un accordo di convenzione e di non ricevere compensi in caso di operatività in assenza di convenzione. L'importo del compenso eventualmente percepito, non essendo noto al momento della consegna del presente foglio informativo, verrà comunicato al consumatore in una fase successiva nel modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".
- 10) Il Cliente, nell'ambito dell'informativa di cui al D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016, ha diritto di ricevere le informazioni di cui all' art. 120-decies, comma 1, lettera h), TUB. A tal proposito il mediatore creditizio, qualora richieda il pagamento di un compenso da parte del consumatore e riceva anche una commissione da parte di un finanziatore o di un terzo, dichiara di non applicare detrazione della commissione, in tutto o in parte, dal compenso corrisposto dal consumatore stesso.
- 11) Il Cliente ha diritto di chiedere ed ottenere dal mediatore creditizio, nel caso in cui quest'ultimo percepisca commissioni da uno o più finanziatori e su esplicita richiesta del Cliente, informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni che il mediatore creditizio percepisce da ciascun finanziatore, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 2 del D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016. Tale richiesta dovrà essere formulata dal Cliente in forma scritta ed inviata alla Società ad uno dei recapiti indicati nella "SEZIONE 1 – Informazioni sul Mediatore Creditizio" del presente Foglio Informativo.

#### • **OBBLIGHI DEL CLIENTE**

- 1) Il cliente ha l'obbligo di fornire al mediatore creditizio dati, notizie e documentazione corrispondenti al vero.
- 2) Il cliente è tenuto a fornire al Mediatore tutta la documentazione richiesta da quest'ultimo in relazione all'operazione richiesta, nonché l'eventuale ulteriore documentazione dovesse rendersi necessaria.
- 3) Il cliente ha l'obbligo di dichiarare espressamente l'esistenza, a proprio carico, di eventuali protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive e/o concorsuali in corso, ipoteche o pignoramenti o altri pregiudizi iscritti e gravanti su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare.
- 4) Il cliente ha l'obbligo di dichiarare se ha stipulato nei 3/6 mesi precedenti altri contratti di mediazione creditizia.
- 5) Il cliente ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al mediatore le variazioni della sua situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che si idonea ad incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.





#### • **OBBLIGHI DEL MEDIATORE**

- 1) Il mediatore creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria in modo conforme al profilo economico del cliente e all'entità del finanziamento richiesto.
- 2) Il mediatore creditizio deve, inoltre, comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di ogni altra ulteriore normativa.
- 3) Il mediatore creditizio è tenuto al rispetto del segreto professionale.
- 4) Il mediatore creditizio, ex art. 1759 C.C., deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione di esso.
- 5) Il mediatore creditizio ha l'obbligo di fornire al cliente l'informativa di cui all'art. 120-decies del D. Lgs. N. 72 del 21 aprile 2016.
- 6) Il mediatore creditizio ha l'obbligo di provvedere all'identificazione del Cliente ai sensi della normativa antiriciclaggio

#### *LIMITAZIONI NEI RAPPORTI TRA MEDIATORE E CLIENTE*

- 1) Il Cliente ha diritto di recedere, senza il pagamento di alcuna penalità e senza doverne specificare il motivo, dal contratto di mediazione creditizia entro e non oltre 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione dello stesso, dandone semplice comunicazione scritta al mediatore creditizio tramite raccomandata all'indirizzo via Carolina Romani 2, 20091, Bresso o tramite mail ordinaria all'indirizzo [customercare@piumutuicasa.it](mailto:customercare@piumutuicasa.it) o pec all'indirizzo [piumutuicasa@pec.it](mailto:piumutuicasa@pec.it).
- 2) Il contratto di mediazione creditizia ha una durata di 6 mesi dalla data della sua sottoscrizione; alla scadenza di detto termine il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato senza necessità di disdetta da entrambe le parti, le parti avranno la facoltà di concordare espressamente un unico rinnovo tacito per una sola volta e per pari durata rispetto a quella indicata.
- 3) Eventuali contratti accessori devono essere accettati e sottoscritti dal cliente.
- 4) Il Cliente prende atto che se il finanziamento non dovesse essere erogato da Banche o Intermediari Finanziari o fosse erogato in parte, il mediatore creditizio non sarà tenuto a comunicargli né genericamente, né specificamente il motivo.
- 5) Il Cliente prende altresì atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile di eventuali inadempimenti od omissioni di qualsiasi genere imputabili alle Banche e agli altri Intermediari Finanziari, anche nell'ipotesi di sospensione o interruzione nell'erogazione del finanziamento richiesto.
- 6) Il Cliente prende infine atto che il mediatore creditizio non potrà essere ritenuto, a nessun titolo, responsabile per i comportamenti delle parti messe in relazione a seguito dell'attività di mediazione, trattandosi di attività che si svolge esclusivamente nel perimetro giuridico della mera mediazione.
- 7) Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione e/o ai servizi prestati da Più Mutui Casa Spa ed i suoi Collaboratori per iscritto, mediante comunicazione da inviarsi all'indirizzo mail [ufficioreclami@piumutuicasa.it](mailto:ufficioreclami@piumutuicasa.it) o tramite pec all'indirizzo [piumutuicasa@pec.it](mailto:piumutuicasa@pec.it) oppure lettera raccomandata da inviare a Più Mutui Casa Spa, via C. Romani 2 - 20091 Bresso (MI). La comunicazione di reclamo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni minime: nome e cognome del Cliente, recapiti del Cliente, nome e cognome del Collaboratore che ha in gestione l'operazione, motivi del reclamo.
- 8) Il Cliente, per risolvere le controversie sorte con il Mediatore Creditizio in relazione al rapporto di mediazione creditizia NON può presentare ricorso all'ABF (Arbitro Bancario Finanziario). Ai sensi della normativa vigente il Mediatore Creditizio non rientra tra i soggetti che aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
- 9) Nel caso di controversie aventi ad oggetto il contratto di mediazione creditizia, o rapporti ad essi connessi, il foro competente è quello di Milano, fatta salva l'applicazione del Foro Generale del consumatore, qualora diverso ed applicabile. Non sono a disposizione del Cliente procedure di reclamo o di composizione stragiudiziale delle controversie sopra descritte.







## LEGENDA

- **“Mediatore Creditizio”**, colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
- **“Concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma”**, l'attività di concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Rientra in tale attività, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, così come definito dall'art. 121 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario), fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, apertura di crediti documentari, accettazioni, girate, nonché impegni a concedere credito.
- **“Cliente”**, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che intenda entrare in relazione con Banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite di un mediatore creditizio.
- **“Locale aperto al pubblico”**, il locale accessibile al pubblico adibito al ricevimento del pubblico per l'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.
- **“Offerta fuori sede”**, l'attività di mediazione creditizia svolta in un luogo diverso dal domicilio o dalla sede o da altro locale aperto al pubblico del mediatore.
- **“Tecniche di comunicazione a distanza”**, tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del mediatore.
- **“Servizi accessori”**, i servizi non strettamente connessi con il servizio principale, commercializzati congiuntamente a quest'ultimo, ancorché su base obbligatoria.
- **“Intermediari Finanziari”**, soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo n.385/1993 (Testo Unico Bancario).
- **“Banca d'Italia”**, è la Banca Centrale alla quale, tra l'altro, è demandata la vigilanza sul sistema bancario e sull'area della intermediazione finanziaria (VIF).
- **“OAM”**: L'OAM è l'Organismo competente in via esclusiva ed autonoma per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.
- **“TAEG”**, il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. La Legge n.262/05 stabilisce con l'art. 13 le modalità e il calcolo del TAEG fissando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo. Il costo di un'eventuale mediazione creditizia deve essere incluso nel calcolo del TAEG.
- **“ISC”**, è l'Indicatore Sintetico di Costo del credito concesso, espresso in percentuale annua del credito concesso. Nel calcolo dell'ISC vengono ricompresi tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito compreso il costo dell'eventuale attività di mediazione creditizia (art. 13 Legge 262/05)

